



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF076
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 2

OGGETTO	BILANCIO SEMPLIFICATO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
RIFERIMENTI	D.Lgs. 139/2015; NOTE MISE DEL 20/03/2017 E DEL 29/03/2017
CIRCOLARE DEL	26/04/2017

COOPERATIVE – BILANCIO SOLO ABBREVIATO O ORDINARIO

Sintesi: il Ministero dello Sviluppo economico è recentemente intervenuto a fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015 in relazione alle società cooperative, chiarendo che le cooperative aventi le caratteristiche per qualificarsi come micro-imprese non si ritengono tali ai fini della redazione del bilancio; pertanto, possono presentare il bilancio solo in forma ordinaria o abbreviata. Sono poi state chiarite le relative responsabilità per quanto riguarda i revisori di tali cooperative.

NORMATIVA CIVILISTICA

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'art. 2435-ter al Codice Civile che regola la disciplina del bilancio delle c.d. microimprese, le quali possono essere così qualificate qualora, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

TOTALE DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE	€ 175.000
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 350.000
DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO	5

ESONERI

- dalla redazione del Rendiconto finanziario
- della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427 c. 1 num. 9) e 16) (impegni fuori dal bilancio e compensi ad amministratori/sindaci)
- dalla Relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 num. 3) e 4) (dati su eventuali azioni proprie e delle controllanti)

L'INAPPLICABILITÀ PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Il nuovo dettato normativo ha sollevato dei dubbi interpretativi circa l'applicabilità della procedura semplificata di redazione del bilancio anche alle società cooperative.

È opportuno sottolineare che

- **la nuove semplificazioni** in materia di micro-imprese
- vanno **coordinate con le disposizioni che regolano gli obblighi di informazione e di bilancio posti a carico delle cooperative** dagli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies c. 2 del Codice civile, in relazione al **carattere mutualistico** della cooperativa

Commissione Cooperative dell'ODCEC Roma - favorevole

Secondo l'Ordine dei commercialisti:

- gli obblighi informativi richiesti dai citati artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies C.C.
- possono essere assolti tramite annotazione in calce ai prospetti di Bilancio (o nella Relazione di Gestione che diventerebbe, in tal caso, obbligatoria per tutte le cooperative).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

Di **parere contrario** è stato, tuttavia, il **MISE** (Nota del 20/03/2017), il quale ha invece ritenuto di disapplicare le argomentazioni poste dall'Odcec per i seguenti motivi:

- l'introduzione dell'art. 2435-ter C.C. non ha disposto l'abrogazione o la modifica degli articoli sopra richiamati
- in ragione dell'art. 2519 del C.C., è previsto che alle società cooperative (per quanto non previsto dal Titolo V, Capo V, Sez. IX del libro quinto del C.C.) si applicano, in quanto compatibili e in presenza di un vuoto normativo, le **disposizioni sulla società per azioni**. Non essendovi alcuna lacuna normativa ma la presenza di norme specifiche, la stessa viene applicata nella sua veste specifica
- una diversa interpretazione normativa comporterebbe la disapplicazione di una norma di legge con l'eventuale insorgenza di contenziosi
- la verifica della mutualità attribuisce agevolazioni di carattere tributario, finanziario e giuslavoristico, la cui giustificazione richiede pur sempre la trasparenza e il rispetto del dettato normativo su esposto, anche nel caso in cui lo stesso ente possieda le caratteristiche delle microimprese.

CONTROLLI DEL REVISORE

In attesa dell'adozione di una modifica legislativa che armonizzi la disciplina della redazione del bilancio delle cooperative con la semplificazione degli oneri informativi delle microimprese, la Nota MISE del 29/03/2017 ha chiarito che nel caso in cui i revisori riscontrino, in occasione delle verifiche, che la cooperativa ha fatto ricorso al modello semplificato di bilancio, dovranno valutare:

1) se l'omissione della Nota Integrativa non abbia consentito l'indicazione delle notizie di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies;

In questo caso, la cooperativa sarà **diffidata** ad approvare nuovamente il bilancio, nel quale andranno inserite le informazioni richieste con conseguente (ri)deposito dello stesso al Registro Imprese

2) a prescindere dal semplice rispetto della tassonomia del bilancio, gli obblighi di informazione di cui sopra siano comunque stati assolti, attraverso l'inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative.

In tale situazione, poiché si è in presenza di irregolarità meramente formale, che non impedisce o altera l'obbligo informativo, i revisori segnaleranno tale circostanza nel verbale e evidenzieranno che, in assenza di modifiche normative future, è richiesto un più rigido rispetto delle disposizioni codicistiche. La verifica si concluderà, pertanto, con la proposta di rilascio del certificato.

In sostanza, l'adozione del bilancio semplificato e il rispetto degli obblighi informativi, così come prospettato dagli esperti dell'ODCEC di Roma

- non espone la cooperativa a sanzioni
- ma alla sola segnalazione da parte del revisore.

In futuro, in mancanza di chiarimenti o novità normative, le cooperative dovranno procedere a presentare il bilancio in forma abbreviata (in presenza dei presupposti) o ordinaria.

